



COMUNE DI COLLAGNA

Provincia di Reggio Emilia

COPIA

DELIBERAZIONE N. 21
in data: 28.04.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA STRAORDINARIA/ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DISCIPLINA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU.

L'anno duemilaquattordici addì ventotto del mese di aprile alle ore 18.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

BARGIACCHI PAOLO SINDACO	P
--------------------------	---

2 - LEPRAI MARCO	P		
3 - FERRETTI ENRICO	P		
4 - FIORI CLAUDIO	P		
5 - BERTOLANI IVAN	P		
6 - BOTTAZZI CATERINA	P		
7 - CURTTI LAURA	P		
8 - PENSERINI ENZO	P		
9 - BERTOCCHI PRIMO	P		
10 - FARINA RENATO	A		

Totale presenti 9
Totale assenti 1

Assiste il Segretario Comunale Sig. dot.ssa Letizia Ristauri il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PAOLO BARGIACCHI assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Sono nominati scrutatori i consiglieri: CURTTI LAURA, FERRETTI ENRICO E BERTOCCHI PRIMO.

Come già anticipato durante il dibattito relativo al punto precedente dell'ordine del giorno e come conseguenza alla scelta in esso contenuto, il Sindaco espone la necessità di revocare la delibera n. 6 del 27.04.2012 con la quale era stato approvato il regolamento di disciplina dell'imposta IMU in fase di "prima applicazione". Inoltre, elenca quali sono le

aliquote:

In particolare, si conferma l'aliquota dello 4 per mille per l'abitazione principale: ricorda che in Provincia di Reggio Emilia sono solo tre i Comuni ad aver applicato tale aliquota, ferme le detrazioni di 200 euro. Altri, sono riconfermate tutte le esenzioni: ad esempio, l'aliquota del 4 per mille in riferimento alle case popolari e l'aliquota base dello,7,6 per mille per le "secondo case" concesse in comodato gratuito; ferma l'esenzione per i fabbricati rurali.

Viene altresì riconfermata l'aliquota dello 0,76 (aliquota base) per gli "altri immobili": ovvero le categorie C1, C3, C4, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8.

Il Sindaco propone pertanto di aumentare solo l'aliquota relativamente alle "secondo case", aumentando al 10,5 per mille dal 9,7 per mille: l'introito corrispondente è pari ad euro 53.132,00 (con necessità di avviare un lavoro cospicuo per recupero di evasione).

Tutto ciò viene operato alla luce dei provvisori dati forniti dal Ministero in relazione ai trasferimenti da parte dello Stato: pertanto, resta ferma la possibilità di rivedere le scelte operate, laddove fosse possibile.

Occorre anche tener conto che - sebbene di competenza unionale - è stato incontrato il responsabile per Iren in riferimento agli aumenti dei costi prospettati per l'anno 2014. L'aumento medio, infatti, si aggira al 6,8% per tutta la Provincia. Si è concordato di ridurre tale aumento al 4,7% e ciò consente ai quattro Comuni di poter applicare tariffe che si presenteranno ridimensionate rispetto all'anno scorso, per i cittadini; per le casse Comunali, consente di poter applicare minimi aumenti che non incideranno sull'utenza poiché la TASI è stata azzerata. Peraltro, anche i titolari di "secondo case" e che vedono aumentata l'aliquota, complessivamente (per tutte le imposte comunali) vedono ridotto il sacrificio loro richiesto a sostenere tali importi, rispetto all'anno scorso. Fermo poi che i quattro Comuni dell'Unione non applicano l'addizionale comunale, l'imposta di scopo, l'imposta di soggiorno e la tassa sui passi carrai.

Il consigliere BERTOCCHI afferma essere un grave peso applicare tale aumento di aliquota poiché vuol dire tassare il "cerreto" che è il volano delle attività commerciali di Collagna.

Tutto ciò Premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO:

- l'art. 52 del D Lgs 446/97 in materia di potestà regolamentare;
- il D. Lgs. 14.3.2011, n 23 art. 8 e 9 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" istitutivo dell'imposta Municipale Propria;
- l'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201 "Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria" con particolare riferimento alle parti che dispongono in materia di aliquote di riferimento, di riduzioni e detrazioni d'imposta;
- l'art. 4 DL n. 16/2012 conv. in L. 44 del 26 aprile 2012;
- l'art. 1 comma 380 della Legge n. 228 del 24/12/2012;

Viste le modifiche introdotte dalla Legge n. 147 del 27/12/2013 articolo 1 commi dal 707 al 718;

Ritenuto necessario provvedere a deliberare le seguenti norme regolamentari ed aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2014, ritenendosi - in tal modo - conseguentemente revocato a tutti gli effetti di legge il relativo Regolamento, approvato con deliberazione n. 6 in data 27/04/2012;

Precisato, altresì, che i profili giuridici disciplinanti le diverse fattispecie, sono individuati e fissati *infra*, al punto "Disposizioni regolamentari" e per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle previsioni normative generali;

PROSPETTO ALIQUOTE 2014

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE	PERTINENZE.
<p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>	<p>0,40 per cento</p>

Esenzioni

ABITAZIONI PRINCIPALI

Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatstate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

ANZIANI E DISABILI

E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che la stessa non risulti locata.

CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

FORZE DI POLIZIA

E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

<p>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</p> <p>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</p> <p>Sono esenti fino a che permangono la destinazione di "Bene merce" e purché non siano, in ogni caso, locati.</p> <p>Sono esenti, inoltre, tutte le altre fattispecie previste dalle normative vigenti</p>	<p>ESENTI</p>
<p>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI</p> <p>Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e relative pertinenze, concessi in comodato gratuito a parenti maggiori entro il primo grado, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica.</p> <p>Ai fini della individuazione corretta della fattispecie "comodato gratuito" si intende che il comodato gratuito è condizione essenziale affinché il comodatario possa utilizzare l'immobile, pertanto sono esclusi tutti i casi in cui il comodatario abbia una percentuale di proprietà, usufrutto o altro diritto reale sull'immobile stesso.</p> <p>La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere autocertificata, a pena di decadenza dal beneficio, da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio entro il 31 dicembre 2014, fatte salve le autocertificazioni presentate negli anni precedenti.</p>	<p>0,76 per cento</p>
<p>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI</p> <p>Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. A questi alloggi si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p>	<p>0,40 per cento</p>

La base imponibile IMU delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio come previsto dall'art. 5 comma 5 del Dlgs 504/92. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

Resta ferma l'attività di controllo e accertamento dell'Ente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

AREE FABBRICABILI

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

<p>0,90 per cento</p>	<p>AREE EDIFICABILI</p>
<p>0,76 per cento</p>	<p>ALiquota ALTRI IMMOBILI</p> <p>L'aliquota agevolata si applica alle seguenti categorie catastali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • C/1 (negozi e botteghe) • C/3 Laboratori per arti e mestieri • C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi • D/1 Uffici • D/2 Alberghi e pensioni • D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili • D/4 Case di cura ed ospedali • D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione • D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi • D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività industriale • D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività commerciale.
<p>1,05 per cento</p>	<p>ALTRI IMMOBILI</p> <p>La presente aliquota si applica alle seguenti tipologie catastali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A/10 Uffici e studi privati • Immobili di categoria B <p>ALTRI IMMOBILI ABITATIVI</p> <p>ALiquota ORDINARIA PER:</p> <p>Si applica a tutte le tipologie abitative non comprese in quelle precedenti, pertanto si applica a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 affittate con regolare contratto registrato, quelle che rimangono vuote e quelle a disposizione del proprietario.</p> <p>L'aliquota si applica anche alle categorie di immobili con tipologia catastale C/2, C/6 e C/7 che non siano riconosciute pertinenze delle abitazioni principali.</p>

DISCIPLINA DEGLI IMMOBILI INAGIBILI E/O INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, con obbligo di presentazione della relativa dichiarazione IMF da parte del soggetto passivo.

2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.

3. Si considerano tuttavia inagibili o inabitabili, sempreché non utilizzati, gli immobili sottoposti ad intervento di manutenzione straordinaria, regolarmente autorizzato dagli uffici competenti del Comune, per il periodo che va dalla data di inizio lavori alla data di ultimazione degli stessi ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato. Nel caso, dovrà essere presentata la dichiarazione IMF relativa all'anno in cui si applica la riduzione.

4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome ed anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, su richiesta dettagliata del proprietario soggetto passivo, che identifichi catastalmente il fabbricato, l'anno o il periodo storico di costruzione e la relativa descrizione dello stato architettonico con immagini a corredo; le spese sono a carico del proprietario del fabbricato, come disciplinato con Delibera di G.C. n. 35 in data 14/06/2012;

b) da parte del proprietario soggetto passivo con dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445, compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, per mezzo dell'ufficio tecnico comunale o con incarico affidato a professionista esterno.

5. La riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inabitabilità o di inagibilità ovvero dalla data in cui la dichiarazione sostitutiva viene resa dal contribuente e presentata all'Ufficio Tributario.

Visto i pareri favorevoli sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000:

- di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del servizio interessato

- di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario;

Visto il parere del Collegio dei Revisori;

CON la presente votazione espressa in forma palese:

Presenti	n. 9	Contrari	n. 0	Astenuti	n. 1 (Bertocchi Primo)
		Favorevoli	n. 8		
		Votanti	n. 9		

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** le norme regolamentari sopra riportate in parte "Disposizioni regolamentari";

che debba intendere conseguentemente revocato a tutti gli effetti di legge, il "Regolamento per la disciplina dell'imposta Municipale Propria", approvato con deliberazione n. 6 in data 27/04/2012 poiché integralmente sostituito dalle predette disposizioni, fermo che per quanto non disciplinato, si fa riferimento a quanto previsto normativamente, in termini generali;

DI DARE MANDATO al responsabile dell'IMU per gli adempimenti connessi e conseguenti al presente atto, compresa la trasmissione telematica della stessa sul Portale MEF-Dipartimento delle Finanze.

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

P A R E R I

Delibera di C.C. n.21 del 28.04.2014

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AFFARI GENERALI
F.to Dott.ssa Letizia Ristauri**

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Margherita Pingani**